

Fondo nuove competenze, servono accordi collettivi

Pagina a cura di Roberto Lenzi

Prima di presentare la domanda di accesso al Fondo nuove competenze (Fnc) è necessario sottoscrivere accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro in favore di percorsi formativi. Al termine del corso deve essere rilasciato un attestato. Non sono agevolati i costi dei formatori, ma il bando finanzia la parte dell'orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi finanziabili. Questi alcuni dei punti dell'avviso approvato il 5 dicembre dal ministero del Lavoro.

L'intervento sostiene le imprese che realizzano progetti per adeguarsi ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. Vuole spingere per adeguare le competenze dei lavoratori in seguito alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti d'investimento strategico o al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Infine, permette alle imprese di coinvolgere disoccupati precedentemente selezionati per assumerli alla fine del percorso formativo.

L'incentivo

Viene finanziata la retribuzione oraria del lavoratore, per un ammontare pari al 60% del totale (80% in caso dei progetti rientranti negli ambiti «sistemi formativi» e «filieri formative»). La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'Inps, riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fnc o al mese di inizio formazione.

Il contributo sale al 100% in caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 10 ottobre 2024 e prima dell'avvio della formazione, e per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fnc o del mese d'inizio formazione.

Il contributo

In caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della

richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di 800 euro per ogni disoccupato assunto.

In caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori del turismo e dell'agricoltura, è riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ogni soggetto è di 20 ore.

La formazione

Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 (20 in caso di progetti che prevedono l'assunzione di disoccupati con contratti stagionali) e un massimo di 150.

L'intervento formativo deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di un documento finale di attestazione del percorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA